

**ATTI PARLAMENTARI**

**XIII LEGISLATURA**

---

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. CXXVIII**

**n. 2/4**

## **RELAZIONE**

### **SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE MARCHE**

**(Anno 1998)**

*(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*

*Presentata dal Difensore civico della regione Marche*

---

*Trasmessa alla Presidenza il 15 marzo 1999*

---

PAGINA BIANCA

## **INDICE**

---

|                                         |             |    |
|-----------------------------------------|-------------|----|
| Lo sviluppo della difesa civica .....   | <i>Pag.</i> | 7  |
| Le Marche .....                         | »           | 9  |
| Due suggerimenti .....                  | »           | 11 |
| Interventi e situazioni varie .....     | »           | 14 |
| Interventi sostitutivi .....            | »           | 20 |
| Gli Uffici periferici dello Stato ..... | »           | 26 |

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE**  
**SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO**  
**DELLA REGIONE MARCHE**  
**(Anno 1998)**

PAGINA BIANCA

### **Lo sviluppo della difesa civica**

La presenza e l'attività del difensore civico si radicano sempre più fortemente non solo nella realtà marchigiana, ma in Italia, nei paesi europei ed extraeuropei. Il progressivo radicamento si accompagna all'estensione. Questo processo non si sviluppa in modo lineare e uniforme, ma incontra nel suo cammino rallentamenti e soste, ostacoli e resistenze che si manifestano tanto nella singole realtà per sé considerate quanto nell'aspetto complessivo.

Sempre più è avvertito il significato di civiltà che hanno la difesa e la promozione dei diritti dei cittadini e più in generale di tutti gli uomini di fronte a qualsiasi forma di potere, abbia questo la veste istituzionale o sia esercitato di fatto attraverso gli strumenti economici e sociali o per ragioni che derivano da situazioni storiche, tradizionali o geopolitiche che mantengono nella miseria una parte preponderante dell'umanità.

In questo quadro è valido l'auspicio che in Italia vi sia un avanzamento della copertura della difesa civica con

l'istituzione del difensore civico nazionale secondo le previsioni del disegno di legge che è all'esame della prima Commissione della Camera. Il disegno di legge dispone anche una copertura integrale del territorio con difensori civici regionali e locali.

Una rete analoga regionale e locale è auspicabile che si estenda all'Europa. Anche il relatore si trova impegnato per questa promozione con la propria attività individuale nelle e con le istituzioni europee e con iniziative assunte insieme con i colleghi italiani ed europei.

Tanto in campo nazionale quanto in campo europeo si possono ascoltare espressioni di vari esponenti anche molto autorevoli che non conoscono o contrastano le funzioni dei difensori civici. Ciò non impedisce, tuttavia, di confermare che complessivamente la difesa civica si sta rafforzando ed estendendo.



### **Le Marche**

Le Marche partecipano di questo andamento. La Regione ha introdotto nel suo ordinamento con la legge 30 luglio 1998 n.28 le disposizioni della Repubblica che attribuiscono nuovi poteri ai difensori civici regionali (nomina di commissari ad acta nei confronti di comuni e province: comma 45 dell'art. 17 della legge n.127 del 1997) e sta operando per rendere più agevole l'intervento del difensore civico regionale nei confronti degli uffici periferici statali (art. 16 della stessa legge).

Anche nelle Marche l'attività del difensore civico trova una crescente richiesta da una parte e una crescente collaborazione dall'altra; anche nelle Marche il difensore incontra diffidenze, incomprensioni, rifiuti. La comprensione e la collaborazione sono variamente diffuse nei vari aggregati amministrativi della regione, delle amministrazioni statali, degli enti territoriali, di altri enti e si esprimono anche corrispondendo a richieste che sono fuori dalla competenza del difensore civico.

Gli atteggiamenti negativi sono in genere più diffusi fra gli enti autonomi non territoriali e coinvolgono talora funzionari non di carriera. Si sono manifestati con l'avanzare il dubbio sulla competenza del difensore civico, con espressioni ironiche, con l'affermare una preparazione professionale che non gradisce contestazioni sul merito delle decisioni prese, in un caso col definire "politico" un suggerimento interpretativo fondato su rigorosi criteri giuridici (non occorre dire che tali criteri possono non essere condivisi: è deprecabile che vengano rimossi con la facile e immeritata qualificazione come "politici"); in un altro caso opponendo il segreto d'ufficio. Si pone il problema di superare simili situazioni.

Insistere nella cura di ciascuna vicenda con l'intervento di persuasione significa aver fiducia che il tempo lavori a favore della difesa dei diritti e dell'attività del difensore civico. Al tempo stesso si può far leva su un altro compito dei difensori civici che è riconosciuto in tutte le normative regionali italiane e in molte altre europee ed extraeuropee. Si

tratta dei suggerimenti rivolti a sviluppare in modo positivo la buona amministrazione.

Il miglioramento dell'amministrazione comporta un mutamento ambientale che rafforza il carattere di servizio della pubblica amministrazione, traduce in prassi corrente il rispetto dei diritti umani, instaura un'atmosfera di normale esercizio delle funzioni pubbliche nel senso indicato, allontana comportamenti di vuoto formalismo senza finalità e contribuisce a rendere meno frequenti gli inconvenienti subiti dai cittadini.

### **Due suggerimenti**

*a) riordinare gli archivi*

*b) regolamentare i criteri di scelta degli insegnanti e istruttori professionali*

Tenendo conto delle riflessioni formulate si indicano alcune decisioni organizzative atte a ridurre gli ostacoli incontrati.

Due vertenze hanno fatto sorgere l'impressione che gli archivi della Regione abbiano bisogno di riorganizzazione.

Un episodio riguarda un cittadino che aveva interesse ad esibire, per essere incluso in una graduatoria formata dalla Regione, un titolo professionale rilasciato da un soggetto estinto i cui archivi sono stati per legge consegnati alla regione. Il cittadino, sprovvisto di un documento certificativo del titolo, prima ha richiesto copia del titolo, poi si è avvalso della facoltà prevista dalla legge (L. 4.1.68 n.15 art. 4 e 7.8.90 art. 18) che consente di riferirsi, senza necessità di esibizione, ai documenti esistenti presso l'amministrazione procedente. E' stato risposto che non c'era traccia del documento anzi dei documenti provenienti dalla fonte indicata. Il cittadino è stato perciò privato dell'esercizio del suo diritto, anche perché non è stata accettata l'autocertificazione.

Il secondo episodio riguarda un interessato che necessitava di copia di atti che sono stati trasferiti alle regioni dalle prefetture in occasione della trasmissione delle funzioni amministrative disposta dai decreti legislativi del 1972. Il

funzionario addetto ha risposto di trovarsi nell'ufficio da lui ricoperto da un tempo molto posteriore al 1972(!). In questo caso l'interessato ha potuto ricorrere a una documentazione equipollente.

Non è stata approfondita la situazione, ma queste esperienze appaiono sufficienti per dimostrare l'opportunità di un riordino degli archivi.

Un secondo argomento riguarda le nomine degli insegnanti e istruttori nelle scuole professionali effettuate dalle province. Le scelte fatte sono state contestate da diversi ricorrenti, ma in nessun caso sono state corrette; neanche una osservazione è stata accolta. Si è constatato che per le nomine non sempre esistono regole scritte e che queste regole, quando esistono non sempre vengono da veri e propri testi regolamentari e non sempre vengono prese in considerazione. Il risultato evidente è che troppo spesso le valutazioni rispondono a criteri di sola discrezionalità soggettiva, il che significa che sono effettuate in modo arbitrario.

Una situazione di questo genere è simile a quanto accadeva mezzo secolo fa per il personale precario della scuola; non è accettabile che permanga in una struttura regionale e in questo modo offuschi il principio di sussidiarietà, mostrando un caso di esercizio di funzioni vicino agli elettori che si presenta deteriore rispetto all'esercizio effettuato a livelli più lontani.

Sembra al relatore che sia necessario un testo normativo per la scelta degli insegnanti e degli istruttori che le province devono adottare in modo da evitare il libero arbitrio delle scelte. In mancanza dell'adozione di un regolamento, poiché alla regione compete la legislazione in materia, potranno essere messi in opera i mezzi per obbligare le province a farlo con il contenuto appropriato.

### **Interventi e situazioni varie**

1) Solo quest'anno è arrivata a conclusione positiva la proposta avanzata dal difensore civico di regolare in modo più rispettoso dei diritti di cittadini la tassa per la raccolta di

funghi e tartufi, superando definitivamente l'insistenza, in qualche caso espressa anche in modo pittoresco, di quanti pretendevano di imporre ai contribuenti vessazioni che obbligavano a comportamenti lesivi della libertà e soprattutto del rispetto dovuto a tutti. La legge regionale ha definitivamente chiarito che non è obbligatorio pagare la tassa se non si esercita la raccolta e l'amministrazione ha adottato i criteri di restituzione di quanto indebitamente riscosso a titolo di tassa e di sanzione.

Per arrivare a questa conclusione è stata necessaria la decisione del Consiglio dei Ministri.

Di fronte alla soddisfazione per il diritto affermato, rimane il disappunto per il tempo troppo lungo che è stato necessario per raggiungere il risultato e quindi per l'impegno eccessivo dedicato a scapito di altri interventi che sarebbero stati possibili se la correzione fosse stata più facile.

2) Una presa di posizione di consiglieri regionali sul tema del bilancio, portato dagli stessi a conoscenza del difensore civico, da una parte ha offerto l'occasione per

riaffermare la piena sovranità del consiglio regionale, che non ha bisogno di sostenitori ma deve essere sempre riconosciuta, dall'altra parte ha invece sollecitato il richiamo alla necessità di un rigoroso comportamento dei funzionari responsabili della redazione del bilancio.

Si ripropone qui alla Giunta e al Consiglio l'esigenza di una puntuale verifica di tale rigore.

3) Un lungo elenco di documenti , l'esame di testi di legge ampi e soggetti a varia interpretazione, l'intervento di gran numero di soggetti e di organi ha caratterizzato per anni la vicenda della farmacia ordinaria di Maiolati Spontini accompagnando la riduzione dell'ambito di esercizio fino a meno del 17% della popolazione che conta 5.570 abitanti. Continuando le cose su questa strada i titolari della farmacia non sono riusciti fino ad oggi a emergere da questa situazione pre-fallimentare non avendo ottenuto alcun recupero rispetto alla farmacia soprannumeraria alla quale è rimasto affidato tutto il restante ambito comunale. Protagonista non secondario di questa situazione è il Comune che pretende di



avere il potere di non rimuovere questa evidente anomalia al solo scopo di costringere la farmacia ordinaria a rimanere aperta nel capoluogo, che conta non più di 500 abitanti.

Un risultato simile è possibile solo attraverso numerosi passaggi che interpretano norme di sostanza e di procedura tenendo conto di certe regole di grammatica e di logica ma un po' meno del significato delle leggi considerate singolarmente o nel loro complesso ossia del loro senso secondo l'intenzione del legislatore (art. 12 delle preleggi premesse al Codice Civile).

Eppure il richiamo del Difensore civico al fatto che l'applicazione delle norme attuate fino a questo momento è in contrasto con lo spirito delle leggi non ha trovato riscontro in nessuno dei soggetti responsabili fino a quando non è stato assunto come criterio dalla Giunta regionale che ha dato avvio alla procedura di correzione, peraltro ancora meritevole di un esame critico.

4) Un caso esemplare analogo al precedente per l'interpretazione della legge contro il suo significato e i suoi

scopi (intenzione del legislatore) è stato offerto dall'Istituto Case popolari di Macerata. Una persona sposata e madre ha preso alloggio presso la propria madre immobile per grave malattia e bisognosa di accudimento per 24 ore su 24.

L'istituto ha preteso ed ottenuto il trasferimento anagrafico di residenza richiamandosi a norme specifiche sulla gestione dei suoi appartamenti che sono relative alla durata dell'ospitalità ed alla densità abitativa e al livello del canone calcolato sul reddito del nucleo familiare. All'istituto è stato fatto osservare che le decisioni prese sono contrarie al diritto alla salute e all'assistenza sancito dalla Costituzione, alla libera scelta della residenza, pure garantita dalla Costituzione ed inoltre hanno indotto ad una ingiustificata e inaccettabile finzione anagrafica poiché la residenza effettiva della figlia rimane nel luogo che è il centro dei suoi interessi e l'abitazione dei suoi familiari, che continua a contenere tutti i suoi mobili e gli effetti personali.

La risposta ricevuta dal relatore è basata sulla riproposizione delle norme specifiche di settore e sulla

negazione di efficacia degli argomenti offerti in contrario, considerati come argomenti “politici.” E’ un atteggiamento davvero allarmante non solo perché come il precedente rifiuta di includere fra i canoni interpretativi quello che con tutti gli altri deve cooperare, ossia la ricerca del significato e dello scopo della legge o intenzione del legislatore, ma anche perché si oppone ad ogni sempre necessario sforzo di ricerca dell’unità dell’ordinamento giuridico prefigurando una realtà schizofrenica nella quale ciascun soggetto o gruppo mira a far prevalere su ciascun altro la lettura delle norme specifiche che regolano il suo particolare settore di attività senza alcuna ricerca di un comune denominatore, con la sola affermazione di una pretesa prevaricante, senza alcuna preoccupazione di una compatibilità per l’attività della pubblica amministrazione nei suoi aspetti più vari e da ultimo, ma soprattutto, senza alcuna valutazione per gli interessi, i diritti e la stessa possibilità di vita degli individui umani.

5) Dopo una procedura amministrativa troppo lunga è finalmente giunto a conclusione, con la collaborazione del

difensore civico del Comune di Jesi e l'apporto decisivo del Sindaco, il caso di un portatore di handicap che necessitava di uno scambio di alloggio nell'ambito della proprietà dell'istituto Autonomo delle Case popolari di Ancona.

### **Interventi sostitutivi**

Si elencano i casi di esercizio della funzione di nomina del commissario ad acta in caso di inadempienza di comuni e province di fronte ad obblighi di legge.

1) Tre interventi sono stati richiesti, dall'entrata in vigore della legge, per adottare piani regolatori in situazioni di incompatibilità dei consiglieri comunali in numero tale da impedire il funzionamento del Consiglio. Del piano adottato a Ripatransone come della vicenda del piano regolatore di Santa Maria Nuova si è già data notizia nella precedente relazione.

Nel corso del 1998 è stato adottato dal commissario nominato dal difensore civico il piano regolatore del Comune di Monteprandone.

2) Nei confronti del Comune di Camerano, il difensore civico ha dovuto sospendere la procedura di nomina del commissario, per il pagamento di una somma imposta da una sentenza di primo grado, in quanto il giudice di appello ha sospeso l'esecutività della detta sentenza.

3) A parte questo caso, nel quale il Comune aveva espresso il rifiuto esplicito di adempiere, vi sono state altre situazioni di cittadini non soddisfatti per crediti legittimamente vantati. In questi casi è stato efficace l'invito rivolto al Comune a soddisfare i suoi debiti prima della nomina del commissario.

Il risultato riguarda i seguenti comuni:

- Comune di Ussita

per una parcella professionale

- Comune di Montecosaro

per indennità di espropriazione

- Comune di Ascoli Piceno

per indennità di espropriazione (questo intervento è

però rimasto ancora senza una risposta)

4) Negli ultimi mesi sono pervenute numerose richieste della Direzione Regionale delle Entrate per rimuovere presunte inadempienze dei comuni nel campo tributario. Anche in questi casi è stato impiegato il metodo della persuasione che ha stimolato i comuni a procedere negli adempimenti. Si tratta dei Comuni di Montefelcino, Castelplanio, Offagna, Filottrano, Tolentino, Ascoli Piceno.

Per alcuni è ancora in corso l'accertamento sulla completezza dell'adempimento.

E' però da osservare che in questa materia è sorto qualche dubbio sulla legittimità dell'uso della nomina del commissario ad acta. Il dubbio è fondato sulla natura del rapporto tributario che esprime un vero e proprio potere autonomo del Comune che mal si concilia con il concetto di "obbligo imposto dalla legge"

Se è vero che l'atteggiamento del Comune nell'esercizio del potere fiscale ricade sotto il controllo giurisdizionale della Corte dei Conti per i danni causati al Comune per colpa degli amministratori, ciò non significa che il

potere possa essere equiparato ad un obbligo imposto dalla legge soggetto a decisione commissariale; si tratta infatti di un potere che esprime il carattere organico dell'autonomia locale (o territoriale) in modo tale che la sua essenza è di gran lunga prevalente rispetto al suo contenuto obbligatorio.

Questa riserva sulla natura del rapporto si affianca al rilievo che la funzione del difensore civico si riferisce in genere alla tutela dei diritti dei cittadini o di individui non cittadini che siano insoddisfatti per gli atti della pubblica amministrazione, per cui anche sotto questo profilo l'intervento del difensore civico risulta esorbitante rispetto al ruolo che è definito dagli scopi assunti dalle leggi che ne disciplinano l'attività.

Si aprirebbe, inoltre, un campo d'azione molto vasto capace di assorbire in modo troppo gravoso le possibilità d'intervento del difensore civico, sottraendole in misura eccessiva alle esigenze più conformi agli scopi che gli sono propri.

5) Un caso particolare si è maturato nel corso della redazione di questo rapporto. Il Sindaco di Urbisaglia ha chiesto l'invio di un commissario per la nomina di un insegnante nel corso di coro che la Giunta non poteva nominare a causa di incompatibilità dei suoi membri. In modo piuttosto singolare, la Giunta comunale aveva segnalato motivi di preferenza per uno dei due candidati, mentre è stato inviato un commissario ad acta per nominare l'altro, effettuando la scelta in conformità alla legge regionale.

6) Un caso già preso in esame nel 1997, ma ancora aperto, riguarda il rifiuto del Comune di Pesaro a formare un piano di vendita degli alloggi agli assegnatari in base alla legge 560 del 1993.

Il Comune di Pesaro in un primo tempo ha respinto l'invito con una lettera e in secondo tempo ha adottato, con il Consiglio, un atto di vendita di appartamento vuoto e senza riscaldamento situato in una zona priva di apprezzabile domanda di abitazione. L'atto non ha nulla a che vedere con la



legge richiamata. Rimane un persistente comportamento di violazione di legge.

7) Una richiesta di nomina del commissario è stata avanzata dalla Cassa di Previdenza per i dipendenti locali contro il Comune di Montedinove che, secondo la Cassa, è debitore per mancati versamenti in quanto successore dell'opera pia già asilo infantile "Principe Umberto" di cui, a seguito di estinzione, ha acquisito un bene immobile.

In questo caso è stato osservato da parte del difensore civico che l'acquisto di un bene non comporta successione indiscriminata nei debiti stanti le particolari norme del diritto ereditario concernenti le persone giuridiche; che il Comune non aveva mai accettato il bene assegnatogli da altro soggetto pubblico; che la situazione patrimoniale dell'ente soppresso doveva essere risolta con la liquidazione secondo le disposizioni del codice civile e delle specifiche leggi. In conclusione è stata rifiutata la nomina del commissario ad acta ed è stato rivolto l'invito alla Regione a promuovere la liquidazione del patrimonio dell'ente in estinzione.

8) Un altro caso risolto senza ricorrere al Commissario riguarda il Comune di Montemonaco che aveva avanzato la relativa richiesta per nominare una commissione di concorso motivandola con l'incompatibilità dei membri della Giunta a causa dei loro rapporti con i candidati. E' stato osservato che la nomina poteva essere fatta da organi diversi dalla Giunta, considerando la come un atto di gestione.

### **Gli Uffici periferici dello Stato**

Con l'entrata in vigore della l. 127/97, come modificata e integrata dalla l. 91/1998, il Difensore civico ha potuto esaminare e accogliere molte richieste di intervento presso amministrazioni periferiche dello Stato. In particolare sono pervenute richieste per decisioni assunte da Provveditori agli Studi (sette), da Uffici del lavoro (cinque), da Direzioni provinciali del Tesoro (cinque) e da altri Uffici finanziari (quattro), soprattutto a causa del ritardo nel rimborso o nel pagamento di somme dovute.

Due interventi riguardano anche la Direzione provinciale INPS.

In qualche caso sono stati forniti direttamente dallo scrivente i chiarimenti necessari.

Sono state fornite in taluni casi informazioni sull'attività delle associazioni di consumatori, competenti alla difesa degli utenti in particolari circostanze, e sono state indirizzate al Giudice di pace persone che hanno presentato problemi relativi a modeste questioni di diritto privato.

Da varie amministrazioni statali il Difensore civico non è riuscito ad ottenere collaborazione, per cui molte questioni avviate sono tuttora in attesa di definizione per mancata risposta o archiviate per cessato interesse.

Segue un elenco dettagliato.

**N. fascicolo/anno    Oggetto** (per ciascun fascicolo è indicato  
l'Ufficio interessato)

**244/97**                    Ufficio circoscrizionale del lavoro di  
Camerino - Selezione per un posto di operatore presso il  
Comune di Ussita. Cessato interesse.

**229/97**                    Provveditore agli studi di Ancona.  
Assegnazione insegnanti Scuola elementare Mergo - Richiesta  
di informazione - Mancata risposta.

**228/97**                    INPS. Indennità di disoccupazione.  
Conclusa positivamente.

**215/97**                    Ufficio distrettuale II.DD. - Detrazione  
per figli a carico. Risolta con applicazione di una sentenza  
della Corte di Cassazione emanata per un caso analogo.

**199/97**                    Ufficio Genio Civile Opere Marittime  
di Ancona. Codice di comportamento dipendenti. Conclusa

positivamente, con l'intervento del Dipartimento per la funzione pubblica.

**181/97** Provveditore agli Studi di Ancona -  
Accorpamento Scuole elementari - Mancata risposta.

**180/97** Tesoreria provinciale di Stato di  
Macerata per ritardato pagamento di indennità di esproprio.  
Esito positivo.

**171/97** Capitaneria di Porto di Ancona.  
Rimborso canoni per concessione demaniale. Ritardo di  
pagamento dalla Sezione di Macerata dei Servizi Demaniali. In  
corso.

**97/98** Provveditore agli Studi di Ancona -  
Applicazione della L. 104/92 nell'Istituto professionale di  
Stato - Risposta parzialmente soddisfacente del Preside  
interessato.

**198/98**                      Direzione Provinciale del Tesoro di  
Macerata - Trattamento provvisorio di pensione dal 1993. In  
corso di trattazione.

**81/98**                      Provveditore agli Studi di Pesaro -  
Richiesta di permanenza in servizio D. Lgs. 297/94 - Conclusa  
positivamente.

**49/98**                      Prefetto di Ancona - Contravvenzione  
codice strada. Dato all'interessato parere negativo dal  
Difensore civico.

**47/98**                      Dipartimento delle entrate centro  
servizio Imposte Dirette Pescara. Istanza di rimborso IRPEF.  
Ottenuta risposta positiva con i dati richiesti.

**43/98** Direzione Poste di Ancona per  
applicazione DL. 1.10.96 n. 510 convertito in L. 28.11.96 n.  
608 - Conclusione positiva.

**162/98** Prefetto di Ancona - Reclamo per  
contravvenzione codice della strada. Fornite informazioni dal  
Difensore civico.

**128/98** Direzione provinciale del Tesoro di  
Ancona - Pagamento pensione privilegiata ordinaria. Ottenute  
spiegazioni e informazioni.

**79/98** Ufficio del lavoro di Pesaro. Revoca  
indennità di disoccupazione per mancata timbratura cartellino.  
Cessato interesse.

**67/98** Ufficio di collocamento di Ancona -  
Mancata pubblicità di un bando di concorso. Fornite le  
informazioni dal difensore civico.

**63/98**                      INPS   -   Richiesta assegno vitalizio.

Fornite informazioni richieste.

**64/98**                      Provveditore agli Studi di Ancona -

Inagibilità della sede della direzione didattica Cupramontana -

Mancata risposta.

**213/98**                      Istituto Postelegrafonici - Sollecito

concessione pensione vitalizia. In corso.

**109/98**                      Direzione Poste di Ancona - Per

informazioni in merito ad assunzioni con contratto a tempo

determinato. Graduatorie. Ottenute informazioni.

**105/98**                      Prefetto di Ancona - Ricorso per

violazione codice della strada. Fornite informazioni dal

Difensore civico.



**94/98** Ministero dei LL. PP. - Richiesta  
indennità integrazione vitto. Richiesta di estensione a favore  
dell'interessato di una sentenza del TAR Marche. In corso.

**52/98** Provveditore agli Studi di Ancona.  
Trasparenza deliberazioni del Consiglio di Istituto "A.  
Panzini" di Senigallia. Mancata risposta.

**17/98** Ministero del Lavoro.  
Raggruppamento qualifiche impiegatizie d'ordine omogenee.  
Risposta negativa.

**28/98** Prefettura di Ancona - Pensione di  
guerra. Dato parere da parte del Difensore civico.

**22/98** Ministero degli Interni - Sanzione  
amministrativa. Esito positivo

**126/98**                      Provveditore agli Studi di Ancona.

Richiesta di legislazione inerente allo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole. Ottenute le informazioni richieste.

**134/98**                      Uffici Finanziari di Ancona - Richiesta all'Ufficio del Territorio di Ancona di una verifica straordinaria per attribuzione rendita catastale. Esito positivo.

**26/98**                      Uffici finanziari di Ancona - Richiesta di restituzione di planimetria catastale. In corso.

**197/98**                      Provveditore Regionale Opere Pubbliche. Accertamento mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato dell'orario di lavoro. Ottenuta risposta.

|                                                                              | 1998                 | 1997                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>TOTALE PRATICHE TRATTATE 1998</u></b>                                  | <b><u>N.334</u></b>  | <b><u>N. 318</u></b> |
| <b>PRATICHE SUDDIVISE PER PROVINCE:</b>                                      |                      |                      |
| ANCONA                                                                       | N.197                | N. 201               |
| PESARO                                                                       | N. 53                | N. 57                |
| MACERATA                                                                     | N. 44                | N. 24                |
| ASCOLI PICENO                                                                | N. 29                | N. 25                |
| FUORI REGIONE                                                                | N. 11                | N. 11                |
| <b>TOTALE</b>                                                                | <b><u>N.334</u></b>  | <b><u>N. 318</u></b> |
| <b>PRATICHE SUDDIVISE PER MATERIA:</b>                                       |                      |                      |
| I) SANITÀ                                                                    | N. 50                | N. 35                |
| I BIS) ASSISTENZA ANZIANI                                                    | N. 2                 | N. 14                |
| II) SPORT - CACCIA - PESCA                                                   | N. 4                 | N. 1                 |
| III) PERSONALE REGIONALE                                                     | N. 31                | N. 32                |
| IV) PERSONALE ASL                                                            | N. 19                | N. 16                |
| IV BIS) PERSONALE INRCA                                                      | N. 2                 | N. -                 |
| V) AGRICOLTURA E FORESTE                                                     | N. 8                 | N. 8                 |
| VI) LAVORO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO                                          | N. 2                 | N. 1                 |
| VII) TURISMO E COMMERCIO                                                     | N. 3                 | N. 8                 |
| VIII) URBANISTICA                                                            | N. 12                | N. 12                |
| IX) EDILIZIA PUBBLICA                                                        | N. 19                | N. 20                |
| X) TRASPORTI                                                                 | N. 1                 | N. 2                 |
| XI) ISTRUZIONE PROFESSIONALE                                                 | N. 6                 | N. 9                 |
| XII) ENTI LOCALI                                                             | N. 29                | N. 33                |
| XIII) BENEFICENZA E ASSISTENZA                                               | N. 25                | N. 23                |
| XIV) LAVORI PUBBLICI                                                         | N. 10                | N. 9                 |
| XV) CAVE - TORBIERE E TUTELA AMBIENTE                                        | N. 14                | N. 11                |
| XVI) ATTIVITÀ CULTURALI E INFORMAZIONE                                       | N. 3                 | N. -                 |
| XVII) TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO                                         | N. 5                 | N. 2                 |
| XVIII) PROBLEMI ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVI (REGIONE)                      | N. 4                 | N. 6                 |
| XIX) VARIE                                                                   | N. 44                | N. 50                |
| XX) RAPPORTI CON LA C.E.                                                     | N. -                 | N. 2                 |
| XXI) ENTI DIPENDENTI                                                         | N. 4                 | N. 6                 |
| XXII) UFFICI PERIFERICI DELLO STATO                                          | N. 26                | N. 10                |
| XXIII) INTERVENTI SOSTITUTIVI RICHIESTI                                      | N. 11                | N. 8                 |
| <b>TOTALE</b>                                                                | <b><u>N. 334</u></b> | <b><u>N. 318</u></b> |
| <b>PRATICHE PROVENIENTI DAGLI ANNI PRECEDENTI (1993-1994-1995-1996-1997)</b> |                      |                      |
|                                                                              | N. 113               | N. 69                |
| <b>PRATICHE APERTE</b>                                                       | N. 221               | N. 249               |